

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 28 del 05/02/2015

Oggetto: Autorizzazione alla stipula della Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento tra l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e la Scuola Italiana di Senologia	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Estensore Simona Gallo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 20/02/2015

Pubblicato a norma di Legge il 05/02/2015

Inviato al Collegio Sindacale il 05/02/2015

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Premesso che in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 175 del 27/10/2010 e sulla base di apposita convenzione sottoscritta in data 24/10/2010, ISPO ha accolto nel triennio 2010 – 2013, studenti della Scuola Italiana di Senologia (SIS) per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento;

Vista la richiesta del Direttore della Scuola Italiana di Senologia di rinnovare il rapporto di cui sopra, al fine di consentire ai propri studenti l'espletamento dei tirocini di formazione ed orientamento presso le sedi ISPO (agli atti);

Valutato l'interesse da parte di ISPO di collaborare con la Scuola Italiana di Senologia, accogliendo presso le proprie strutture tirocinanti provenienti dalla SIS;

Considerato che ISPO ha concordato con la SIS un testo di convenzione – allegato di lettera **A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – nel quale si individuano modalità e tempistiche dello svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento da parte degli studenti inviati dalla Scuola;

Ritenuto opportuno formalizzare il nuovo rapporto con la Scuola Italiana di Senologia secondo lo schema di convenzione di cui sopra;

Dato atto che la stipula della convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di ISPO;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di autorizzare la stipula dello schema di convenzione tra ISPO e la Scuola Italiana di Senologia, come da allegato di lettera **A**) che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di accogliere studenti della Scuola Italiana di Senologia (SIS) per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento;
- 2) di dare atto che la stipula della convenzione in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio di ISPO;
- 3) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

**IL DIRETTORE SANITARIO
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A"

Convenzione ISPO – SIS

N. 2 p.p

Strutture aziendali da partecipare :

- Direzione Sanitaria ISPO
- Affari Generali e Convenzioni ISPO
- S.C. Senologia
- Coordinamento tecnico sanitario
- Segreteria S.C. Senologia (S. Da Costa)

Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento

Tra

La Scuola Italiana di Senologia (SIS), con sede legale in Orta San Giulio (NO), Palazzo del Comune, codice fiscale n.01069980033, d'ora in poi chiamato "soggetto promotore", rappresentata dal Dr. Claudio Andreoli

E

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, Codice Fiscale n. 941589910482, d'ora in poi chiamato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Prof. Gianni Amunni

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in Azienda

si conviene quanto segue

art. 1

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica accoglierà presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola Italiana di Senologia (Master Universitario di Senologia, Master in Ecografia Senologica, Master in tecnica mammografica). Per una buona pianificazione dell'attività presso il soggetto ospitante, la Scuola Italiana di Senologia si impegna a trasmettere, nei tempi e termini di anno in anno concordati con ISPO, un programma di massima con indicazione del numero dei tirocinanti previsti per l'anno successivo con relativa calendarizzazione dei tirocini.

art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro di qualsivoglia natura. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo; ISPO designa la S.C di Senologia quale responsabile aziendale. Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture del "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in ISPO
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

- frequentare ISPO nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando l'orario e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio

art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

art.5

La presente convenzione non intende creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione devono essere fatte all'altra parte per iscritto tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

art. 6

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad alcune delle proprie obbligazioni, purchè tale inadempimento sia stato contestato dalla parte inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 gg.

art. 7

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza

art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione e nel completo rispetto della normativa sulla Privacy

art. 9

La presente convenzione decorra dalla data della stipula ed ha durata triennale, salvo disdetta scritta con lettera A/R di una delle parti contraenti, con almeno 30 giorni di preavviso. Alla sua scadenza potrà essere rinnovata di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, tramite atto espresso sottoscritto dalle parti. E' escluso il tacito rinnovo.

Firenze, _____

p. Scuola Italiana di Senologia

Dr. Claudio Andreoli

p. Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica

Prof. Gianni Amunni
